

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 06 agosto 2018

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**D.p.g.r. 31 luglio 2018 - n. 80**

Approvazione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, del secondo atto integrativo dell'accordo di programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno della aree «Ex Dogana», sottoscritto il 19 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamate:

- le determinazioni della seduta del Collegio di Vigilanza del 9 giugno 2016 e la conseguente deliberazione della Giunta regionale n. X/5336 del 27 giugno 2016 con cui si è dato avvio all'elaborazione del secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate - Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno della aree «ex Dogana», sottoscritto il 25 maggio 2009 e approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 5095 del 22 maggio 2009;
- la seduta del 4 giugno 2018 del Collegio di Vigilanza durante la quale è stata condivisa l'ipotesi di secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma in oggetto;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/321 del 10 luglio 2018 con la quale è stata approvata l'ipotesi di secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate - Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno della aree «ex Dogana»;

Rilevato che:

- in data 19 luglio 2018 è stato sottoscritto il secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma in oggetto dalla Regione Lombardia, dalla Città Metropolitana di Milano, dal Comune di Segrate e da Westfield Milan s.p.a.;
- detto secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma non comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Segrate;

Dato atto che, con delibera di Giunta regionale n. XI/321 del 10 luglio 2018, sono già stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, il secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate - Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno della aree «ex Dogana», sottoscritto il 19 luglio 2018, - Allegato 1, parte integrante del presente atto;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto e del secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma (Allegato 1) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; gli allegati al secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma sono depositati e consultabili presso gli uffici di Regione Lombardia (Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile);

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 33/2013.

Il presidente
Attilio Fontana

_____ • _____

SECONDO ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA DEFINIZIONE E IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE
DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI PREVISTI NEL COMUNE DI SEGRATE ED AL CONNESSO
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ DELLA ZONA LINATE-IDROSCALO, CON LA DEFINIZIONE E IL
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA LOCALIZZAZIONE
DELL'INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE ALL'INTERNO DELLA AREE «EX DOGANA»

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, qui rappresentata da Claudia Maria Terzi, delegata con nota prot. n. ~~M.2018.010451~~ ^{DEL 18 LUGLIO 2018} ed in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. XI/321 del 10 luglio 2018, di seguito anche "Regione";

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, con sede in Milano, via Vivaio, n. 1, qui rappresentata da Arianna Censi in forza di decreto del Vice Sindaco Metropolitan R.G. n. 157 del 29 giugno 2018, di seguito anche "CMM";

COMUNE DI SEGRATE, con sede in Segrate, via Primo Maggio, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14 giugno 2018, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, in forza dell'art. 75 dello Statuto comunale, di seguito anche "Comune";


CON L'ADESIONE DI

WESTFIELD MILAN S.P.A. (con deliberazione in data 23 aprile 2013 rogito notaio Laura Cavallotti rep. 19570 e racc. n. 5884 registrata a Milano il 26 aprile 2013, al n. 942 Serie 1 T, I.B.P. S.r.l. ha mutato denominazione sociale in Westfield Milan S.p.A.), con sede in Milano, Via Manzoni, n. 3, qui rappresentata da Antonio Percassi, in forza di procura speciale con atto a rogito Notaio Ruben Israel di Milano del 27 giugno 2018 - repertorio n. 29.326 raccolta n. 11.237 -, registrato a Milano il 28 giugno 2018 al n. 21847 serie 1T, di seguito anche "WM";

VISTI

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata regionale»;
- l'art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»;
- l'art. 3, comma 1 lettere e), g) e o) del d.lgs. n. 50/2016.

PREMESSO CHE:



- a) il 25 febbraio 2009 è stato sottoscritto, tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, e Comune di Segrate, con l'adesione della società I.B.P., ora WM, l'Accordo di Programma per la definizione ed il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate (MI) ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno delle aree ex dogana (di seguito, per brevità, anche "ADP");
- b) il predetto ADP è stato approvato con D.P.G.R. n. 5095 del 22 maggio 2009, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, l.r. n. 2/2003 e pubblicato sul BURL, n° 21 - 4° Suppl. Ord., del 29 maggio 2009, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Segrate con deliberazione n. 9 del 19 marzo 2009;
- c) il 18 marzo 2010 è stato sottoscritto, tra Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Segrate, con l'adesione della società I.B.P., ora WM, un Primo Atto integrativo all'Accordo di Programma di aggiornamento dell'ADP (di seguito, per brevità, "Primo Atto Integrativo") per la condivisione e approvazione delle soluzioni planivolumetriche di massima relative agli Ambiti 1 "ex lbn" (di seguito, per brevità, anche "ADP1") e 3 "ex Dogana" (di seguito, per brevità, anche "ADP3"), nonché l'attuazione separata e indipendente dei tre Ambiti oggetto dell'ADP;
- d) il predetto Primo Atto integrativo è stato approvato con D.P.G.R. n. 3148 del 29 marzo 2010, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, della l.r. n. 2/2003 e pubblicato sul BURL, n° 15 serie ordinaria, del 12 aprile 2010;
- e) la Conferenza di Servizi di cui agli artt. 9 del d.lgs. n. 114/1998 e 5 della l.r. n. 14/1999, nel corso della seduta conclusiva del 20 aprile 2009, preso atto della sottoscrizione da parte di IBP, ora WM, dell'atto unilaterale d'obbligo con cui si è impegnata a mettere a disposizione risorse per un ammontare superiore a quello minimo previsto dalla normativa regionale, ha deliberato di accogliere la domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura sull'area ex Dogana di una grande struttura di vendita con il format tipologico del centro commerciale con superficie di vendita di mq. 99.000, di cui mq. 15.000 per il settore alimentare e mq. 84.000 per il settore non alimentare;
- f) in data 21 giugno 2011, preso atto del D.D. della Struttura Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lombardia n. 5668 del 21 giugno 2011, con cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, la Conferenza di Servizi di cui agli artt. 9 del d.lgs. n. 114/1998 e 6 della l.r. n. 6/2010 ha deliberato di accogliere la domanda presentata il 23 dicembre 2010 da IBP, ora WM, di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura sull'area ex Dogana di una grande struttura di vendita con il format tipologico del centro commerciale multifunzionale con superficie di vendita di mq. 130.000, di cui mq.





 ² 

15.000 per il settore alimentare e mq. 115.000 per il settore non alimentare;

- g) il Comune di Segrate, il 6 febbraio 2012, ha rilasciato l'autorizzazione commerciale unitaria n. 01/12/GR; il 20 giugno 2013, con prot. n. 0023811/2013, WM ha presentato domanda di proroga del termine di attivazione del centro commerciale multifunzionale che il Comune di Segrate ha accolto con provvedimento a firma del Direttore del Settore Territorio e Lavori Pubblici dell'11 aprile 2014, pubblicato sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 30 aprile 2014;
- h) la Conferenza di Servizi del 21 luglio 2015, indetta ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 6/2010, ha accolto la richiesta di proroga presentata da WM fino alla data di scadenza dell'Accordo di Programma;
- i) il Comune di Segrate, con provvedimento prot. n. 45.579, a firma del Direttore del Settore Territorio e Lavori Pubblici Sportello Unico per Attività Produttive del 22 dicembre 2015, pubblicato sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi n. 2 del 13 gennaio 2016, ha accolto la domanda di proroga presentata da WM;
- j) WM ha presentato in data 15 dicembre 2017 una nuova domanda di proroga del termine di attivazione del centro commerciale multifunzionale, chiedendo quanto segue:
- i. per la superficie di vendita di mq. 95.000 circa (di seguito "Fase 1") entro due anni dalla data di apertura definitiva al pubblico transito dell'intera Cassanese bis come definita di seguito alla premessa I);
 - ii. per la restante superficie di vendita fino al limite di 130.000 mq. (di seguito "Fase 2"), entro la scadenza del termine di durata dell'ADP di cui all'art. 24.4. dell'ADP medesimo;
- k) la Conferenza di Servizi ha accolto la domanda di proroga di cui al precedente punto j) nella seduta conclusiva del giorno 6 giugno 2018; il Comune ha rilasciato e consegnato a WM il provvedimento n. 24.873 del 21 giugno 2018 di accoglimento della domanda di proroga;

RILEVATO CHE:

- l) il progetto di "Potenziamento della strada provinciale 103", la cosiddetta Cassanese bis, come da cartografia allegata sub A), è composto:
- i. dallo svincolo di Lambrate (anche 'tratto verde', completato ed in esercizio);
 - ii. dalla viabilità di accesso al centro intermodale (anche 'tratto giallo');
 - iii. dai tratti A1 e A2 (prospicienti l'Ambito ADP3) e dal tratto B, corrispondenti all'insieme del 'tratto blu' e del 'tratto rosso'.





Inoltre per 1° lotto 2° stralcio del "Potenziamento della strada provinciale 103 'antica di Cassano'- viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate" ('tratto rosso') si intende il tratto B e parte del tratto A2;

- m) le obbligazioni assunte da WM erano assoggettate alle condizioni sospensive identificate dall'art. 6.6-bis, 6.7, 6.8 e 6.10 del Primo Atto Integrativo dell'ADP;
- n) l'8 agosto 2013, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito, per brevità, "CIPE") ha approvato, subordinatamente all'ottemperanza a prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del "Potenziamento della strada provinciale 103 'antica di Cassano' - 1° lotto 2° stralcio" ('tratto rosso'); la relativa deliberazione n. 62 è stata pubblicata sulla G.U., serie ordinaria, n. 11 del 15 gennaio 2014;
- o) la predetta deliberazione CIPE definisce un limite di spesa di euro 123.500.000,00 (euro centoventitremilionicinquecentomila) per la realizzazione del 'tratto rosso';
- p) in ordine alla realizzazione del 'tratto giallo' della Cassanese bis di competenza della società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito "Milano Serravalle"), in forza del Protocollo d'Intesa per il completamento e l'attivazione del Centro Intermodale di Segrate e delle opere connesse, sottoscritto il 22 dicembre 2000 e, a seguito dell'approvazione dell'Atto Aggiuntivo della Convenzione di concessione di Milano Serravalle e del relativo Piano Economico Finanziario, la società ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori in data 21 dicembre 2017, con previsione di completamento lavori entro la fine del 2019;
- q) il 9 febbraio 2016, con decreto dirigenziale della CMM R.G. n. 988/2016 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.3 dell'ADP, il progetto esecutivo del 'tratto blu' della Cassanese bis; in data 28 dicembre 2017 la CMM, con verbale con P.G. 299977/2017, ha proceduto alla validazione del medesimo progetto esecutivo che, unitamente al relativo rapporto di verifica, è divenuto di proprietà della CMM a titolo gratuito;
- r) per il 'tratto blu' della Cassanese bis prospiciente l'Ambito ADP3, l'ADP ha previsto la realizzazione da parte di WM come opera di urbanizzazione primaria non a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in aggiunta agli altri oneri ed impegni dovuti in base all'ADP, come previsto all'art. 7.2 della convenzione urbanistica attuativa dell'Ambito ADP3;

PRESO ATTO CHE:

- s) il 27 febbraio 2013, con atto a rogito del Dott. Enrico Parenti notaio in Roma, Repertorio n. 104359 Raccolta n. 27922, è stata sottoscritta la Convenzione urbanistica del Piano Attuativo ADP1 tra il Comune di Segrate e la società IBP International Business Park S.r.l.;





- t) il 13 marzo 2013, con atto a rogito della Dott.ssa Giovannella Condò notaio in Milano, Repertorio n. 11759 Raccolta n. 5191, IBP ha ceduto ad Altea S.p.A. l'area di circa mq. 64.120 di cui al fg. 42, mapp. 11, fg. 42, mapp. 29 e fg. 49, mapp. 40, costituente fascia di mitigazione dell'area perimetrale dell'ambito ADP1, subentrando pertanto Altea ad IBP in tutti gli impegni su di essa gravanti in relazione all'ambito ADP1;
- u) il 27 febbraio 2013, con atto a rogito del Dott. Enrico Parenti notaio in Roma, Repertorio n. 104362 Raccolta n. 27924, la società Fintecna Immobiliare S.r.l., ora CDP Immobiliare S.r.l., ha acquistato l'area di proprietà di IBP, ora WM, denominata Ambito ADP1. In forza di tale Atto di compravendita tutti e solo gli obblighi, gli impegni, le pattuizioni relativi all'Ambito ADP1, specificamente individuati nel Primo Atto integrativo, si intendono trasferiti alla società subentrante come accertato dal Comune di Segrate in base alle previsioni del Primo Atto Integrativo e meglio specificato nella deliberazione della Giunta Comunale di Segrate n. 50 del 19 aprile 2013, con l'unica eccezione dell'impegno di cui all'art. 6.1, lett. a1), dell'ADP in capo ad Altea, come richiamato al precedente punto t);
- v) la società Gezzo S.r.l. ha acquistato l'area di proprietà di IBP, ora WM, denominata Ambito ADP2 con atto del 25 marzo 2013 repertorio n. 11827 raccolta n. 5209 del Notaio Giovannella Condò (registrato a Milano 4 in data 27 marzo 2013 al n. 6011 Serie 1T, trascritto a Milano 2 in data 27 marzo 2013 ai nn. 29198/20180 e ai nn. 29199/20181). In forza di tale Atto di compravendita tutti e solo gli obblighi, gli impegni, le pattuizioni relativi all'Ambito ADP2, specificamente individuati nel Primo Atto integrativo, salvo l'obbligo di corrispondere la somma di euro 3.000.000,00 rimasto in capo a WM e qui confermato, ad ogni effetto, all'art. 3, si intendono trasferiti alla società subentrante come accertato dal Comune di Segrate in base alle previsioni del Primo Atto Integrativo e meglio specificato nella deliberazione della Giunta Comunale di Segrate n. 50 del 19 aprile 2013;
- w) la società Gezzo S.r.l. è diventata proprietaria dei diritti edificatori relativi all'ADP2 limitatamente a una quota pari a mq. 14.840 dei complessivi mq. 59.840 di s.l.p. ammessi nell'ambito ADP2 dalle NTA del P.R.G., come variato dall'ADP, cui rinvia il PGT; i restanti diritti edificatori, costituiti dalla s.l.p. di mq. 45.000, sono rimasti di piena ed esclusiva proprietà di IBP S.r.l. (ora WM) al fine del possibile trasferimento nell'Ambito ADP3;
- x) il 30 dicembre 2014, con atto repertorio n. 23897 raccolta n. 8575 del Notaio Ruben Israel, è stato stipulato l'atto di asservimento della capacità edificatoria e trasferimento dei citati mq. 45.000 di s.l.p. dall'Ambito ADP2 all'Ambito ADP3 ad integrazione del centro commerciale multifunzionale; di conseguenza la capacità edificatoria dell'Ambito ADP3 risulta così incrementata fino a mq. 286.564 di s.l.p., ferma restando la possibilità di trasferire al suo interno, sempre ad integrazione del Centro Multifunzionale ivi previsto e con la medesima destinazione, anche i residui mq. 14.840 di proprietà di Gezzo S.r.l., fino ad una s.l.p. complessiva di mq. 301.404;

- y) il 30 dicembre 2014 con atto Repertorio n. 23898 Raccolta n. 8576 del Notaio Ruben Israel è stata stipulata tra Gezzo S.r.l. ed il Comune di Segrate la Convenzione urbanistica attuativa dell'Ambito ADP2 nella quale, tra l'altro, Gezzo S.r.l. ha ribadito l'impegno a realizzare, in attuazione dell'art. 16, comma 2-bis, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la strada di collegamento tra la S.P. n. 15bis Paullese e la via Corelli quale opera di urbanizzazione primaria relativa al lotto ADP2. In pari data, il Comune di Segrate ha rilasciato il Permesso di costruire convenzionato n. 20/14, prot. 14125;
- z) il progetto definitivo della strada di collegamento tra la S.P. n. 15bis Paullese e la via Corelli è stato approvato dalla Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Segrate, con la partecipazione della Provincia di Milano, in data 2 settembre 2014; tale opera infrastrutturale è stata ultimata e aperta al pubblico;
- aa) il Comune di Segrate ha deliberato di accogliere la proposta di WM di variante del Programma attuativo 3 relativo all'Ambito ADP3 e in data 21 maggio 2015, con atto repertorio n. 24334 raccolta n. 8759 del Notaio Ruben Israel, è stata stipulata la Convenzione Urbanistica nella quale il 'tratto blu' e il 'tratto rosso' della Cassanese bis sono individuati come opere di urbanizzazione primaria ed è espressamente escluso lo scomputo dei costi a carico di WM per la loro realizzazione dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

RILEVATO CHE:

- bb) la Struttura di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lombardia ha espresso, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - con D.D. del 21 giugno 2011, n. 5668, pubblicato sul B.U.R.L. del 3 agosto 2011, n. 31 - giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in ordine agli interventi previsti all'interno dell'Ambito ADP3 dal Primo Atto Integrativo all'ADP;
- cc) il 17 giugno 2014 WM ha presentato alla Regione Lombardia una nuova richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, riferita ad una diversa ipotesi progettuale di distribuzione delle superfici assentibili nell'Ambito ADP3 che prevede anche la realizzazione dei mq. 45.000 di s.l.p. oggetto di trasferimento della capacità edificatoria di cui alla premessa y). Le valutazioni relative alla compatibilità ambientale e trasportistica del progetto oggetto di valutazione sono state sviluppate da WM nello scenario di completa attivazione della Cassanese bis, comprensivo delle opere di potenziamento del 'tratto giallo' richieste da WM e oggetto di specifica convenzione tra WM e Milano Serravalle sottoscritta il 15 marzo 2016 (di seguito "Convenzione Serravalle"). La Struttura di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lombardia - con D.D. del 12 ottobre 2015, n. 8325, pubblicato sul B.U.R.L. del 22 ottobre 2015, n. 43 - ha espresso, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r. 5/2010, giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- dd) nelle more dell'avvio dei lavori del 'tratto giallo' - che costituisce il presupposto sostanziale per la funzionalità del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' -, WM ha fatto predisporre da società specializzata il progetto esecutivo del 'tratto rosso', sostenendone interamente i relativi costi in aggiunta a quelli posti a suo carico dall'ADP; tale progetto, a titolo collaborativo e per l'avvio di un confronto tecnico sullo stesso, è stato trasmesso da WM alle altre parti con nota del 22 febbraio 2016;
- ee) WM ha completato il progetto esecutivo del 'tratto rosso' e predisposto, d'intesa con la società CAP HOLDING S.p.A. (che gestisce il servizio idrico integrato), quello delle opere di risoluzione delle interferenze con la relativa fognatura, recependo le prescrizioni contenute nella deliberazione CIPE n. 62/2013 e tenendo conto, in particolare, delle risultanze delle indagini eseguite come da prescrizioni CIPE;
- ff) il progetto esecutivo di cui al precedente punto ee), ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, è stato sottoposto ad attività di verifica da parte di Conteco Check s.r.l., organismo di controllo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di tipo A, e, recepite le indicazioni emerse dal confronto con CMM e la Segreteria tecnica dell'ADP, messo a disposizione delle altre parti, con il relativo rapporto di verifica, da WM con nota del 4 novembre 2016; lo stesso dicasi per il progetto delle opere di risoluzione delle interferenze con la fognatura gestita da CAP HOLDING;
- gg) il quadro economico relativo al progetto esecutivo (di seguito "quadro economico del 'tratto rosso'") ha evidenziato un incremento del costo complessivo dell'opera che, infatti, è passato dall'importo di euro 123.500.000,00, previsto nel quadro economico del progetto definitivo approvato dal CIPE, il cui finanziamento è garantito dall'ADP, a quello di euro 144.561.492,19, con la conseguenza che diviene necessario procedere al reperimento dei fondi per fare fronte a tale aumento; WM, in relazione all'aumento dei costi, ha manifestato la disponibilità:
- i. a far realizzare il 'tratto rosso' con le modalità di seguito meglio individuate facendo fronte a tutti i costi previsti nel relativo quadro economico, con l'unica eccezione di quelli per l'occupazione temporanea, imposizione delle servitù ed acquisizione di tutte le aree necessarie per la sua realizzazione;
 - ii. a rinunciare alle condizioni sospensive di cui all'art. 6.6-bis, 6.7 e 6.10 del Primo Atto Integrativo;
- hh) Regione Lombardia e Comune di Segrate hanno dato la disponibilità a garantire la copertura dei costi di occupazione temporanea, imposizione delle servitù ed acquisizione di tutte le aree necessarie per la realizzazione del 'tratto rosso' per importi rientranti nei limiti



- dei rispettivi oneri finanziari già stabiliti nell'ADP per la realizzazione della Cassanese bis;
- ii) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le strade ed autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali con nota prot. n. 2835 del 31 marzo 2017 ha comunicato alla CMM che il progetto esecutivo del 'tratto rosso', qualora non comportante varianti sostanziali al progetto definitivo, non è soggetto ad approvazione del CIPE e la CMM può fare ricorso al disposto di cui al comma 6 dell'art. 169 del d.lgs. n. 163/2006;
- jj) per definire le modalità di realizzazione del 'tratto rosso' della "Cassanese bis" la Segreteria tecnica dell'ADP ritenne necessario chiedere chiarimenti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, anche "ANAC"), la quale in data 21 gennaio 2015, con parere n. 5714, ha ritenuto legittima la sua realizzazione da parte di WM in qualità di stazione appaltante mediante affidamento dei lavori con gara pubblica;
- kk) le parti ritengono opportuno individuare quale modalità di realizzazione dei lavori del 'tratto rosso' quella dello svolgimento da parte di WM, in coerenza con il citato parere di ANAC n. 5714 del 21 gennaio 2015 e a titolo completamente gratuito, delle funzioni di stazione appaltante; il ruolo di stazione appaltante verrà svolto da WM anche per quanto concerne l'intero 'tratto blu' e, d'accordo con CAP HOLDING, anche per la realizzazione delle opere di risoluzione delle interferenze con la fognatura;
- ll) con nota del 20 luglio 2017 WM ha ceduto gratuitamente alla CMM il progetto esecutivo del 'tratto rosso' ed il relativo rapporto di verifica di cui alla precedente premessa ff);
- mm) CMM, con decreto dirigenziale del 25 luglio 2017, n. 6581, verificato che nessuna variante sostanziale al progetto definitivo è stata prevista con conseguente applicabilità dell'art. 169, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, ha effettuato la presa d'atto del progetto esecutivo del Potenziamento della S.P. n. 103 "Cassanese" 1° Lotto - 2° Stralcio Tratta B ('tratto rosso') predisposto da WM; il progetto così approvato, ai fini della pubblicazione e comunicazione agli interessati, è stato depositato, nelle forme di legge, in data 4 agosto 2017 presso la CMM per la libera visione al pubblico; inoltre in data 3 agosto 2017 è stato pubblicato sul Corriere della Sera l'avviso di cui agli artt. 166 e 167 del d.lgs. n. 163/2006;
- nn) nel termine di legge sono pervenute osservazioni da parte degli interessati in merito alle quali la CMM ha esperito tutte le necessarie attività istruttorie ai fini dell'approvazione delle controdeduzioni e del progetto;
- oo) in data 8 gennaio 2018 il Collegio di Vigilanza, con la partecipazione dei soli Enti pubblici sottoscrittori dell'ADP, ha deliberato, come da verbale agli atti, la sussistenza di esigenze di interesse generale e comunque prevalenti ragioni di interesse pubblico affinché sia il progetto esecutivo che il rapporto di verifica possano essere mantenuti ed utilizzati, e che dunque il progetto esecutivo possa essere approvato e validato da CMM per poi essere


li

 8 

posto a base della procedura di legge per la scelta del contraente per la realizzazione delle opere che verrà svolta da WM nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante;

- pp) in data 13 febbraio 2018 la CMM, con decreto dirigenziale n. 1111, a seguito della deliberazione del Collegio di Vigilanza, preso atto della sussistenza di esigenze di interesse generale e comunque prevalenti ragioni di interesse pubblico affinché sia il progetto esecutivo che il rapporto di verifica possano essere mantenuti ed utilizzati, ha individuato le modalità per controdedurre alle osservazioni e procedere all'approvazione e alla validazione del progetto esecutivo;
- qq) in data 13 marzo 2018 prot. n. 1924 la CMM, con decreto dirigenziale, ha provveduto ad approvare la proposta, in linea tecnica, di controdeduzioni alle osservazioni di cui al precedente punto pp);
- rr) in data 8 maggio 2018 prot. n. 3207 la CMM, con decreto dirigenziale, recependo la proposta di controdeduzioni di cui alla lettera qq), ha provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo e a validarlo; in virtù di delega da parte di CAP Holding, con il predetto decreto è stato approvato anche il progetto esecutivo dei lavori di risoluzione delle interferenze con la fognatura;

CONSIDERATO CHE:

- ss) la "Cassanese bis" è indicata nel vigente Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con D.C.R. n. X/1245 del 20 settembre 2016 e nel "Patto per la Regione Lombardia - interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia" sottoscritto da Governo e Regione Lombardia il 25 novembre 2016, di cui alla delibera CIPE n. 56/2016;
- tt) Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Comune di Segrate e WM hanno sottoscritto in data 22 giugno 2017 un Protocollo di intesa per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione del nodo di interscambio denominato "Hub Metropolitano Segrate-Porta Est" (di seguito "Protocollo HUB") e nello specifico per verificare:
 - i. la localizzazione ottimale dell'Hub, in sostituzione dell'attuale fermata SFR di Segrate, quale nodo di interscambio tra Servizio Ferroviario Suburbano, Regionale e Alta Velocità, il trasporto pubblico locale, le auto private e la mobilità ciclo-pedonale;
 - ii. la fattibilità di un collegamento nord - sud attraverso la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico che garantisca l'interconnessione della M4 e dell'aeroporto di Linate con il nuovo Hub metropolitano, valutando anche sistemi innovativi o, eventualmente, il prolungamento della stessa linea M4;



- iii. la fattibilità di un collegamento viabilistico nord-sud volto a collegare la SP14 Rivoltana con la futura nuova Cassanese bis, anche in termini di una migliore accessibilità all'Hub Metropolitano;

RILEVATO CHE:

- uu) il 9 giugno 2016 il Collegio di Vigilanza ha deciso di dare avvio alla procedura di condivisione di un Secondo Atto Integrativo dell'ADP;
- vv) la Giunta Regionale, con deliberazione n. X/5336 del 27 giugno 2016, ha promosso il Secondo Atto Integrativo dell'ADP per:
 - i. concordare le modalità attuative del 'tratto blu' e 'tratto rosso' della Cassanese bis, anche alla luce del sopravvenuto d.lgs. n. 50/2016, ridefinendo gli importi del relativo finanziamento tra le parti quanto al 'tratto rosso';
 - ii. condividere i principali contenuti del progetto esecutivo del 'tratto rosso' della Cassanese bis, con sua approvazione specifica da parte del soggetto aggiudicatore, e dello schema di convenzione attuativa che verrà sottoscritto tra soggetto aggiudicatore e WM;
 - iii. aggiornare le condizioni sospensive previste dall'Accordo di Programma e dal primo Atto Integrativo;
 - iv. ridefinire gli indirizzi e le modalità finalizzate allo sviluppo del nodo intermodale in prossimità del centro polifunzionale, prevedendo anche l'aggiornamento degli impegni sanciti dall'Accordo vigente;
 - v. aggiornare l'Accordo di Programma ed il primo Atto Integrativo in merito ai fatti ed agli elementi sopravvenuti;
- ww) il 4 giugno 2018 il Collegio di Vigilanza ha condiviso l'ipotesi di Secondo Atto Integrativo dell'ADP (di seguito "Secondo Atto Integrativo");
- xx) la Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/321 del 10 luglio 2018, ha approvato l'ipotesi di Secondo Atto Integrativo;
- yy) la Città Metropolitana di Milano, con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano R.G. n. 157 del 29 giugno 2018, ha approvato (i) l'ipotesi di Secondo Atto Integrativo dell'ADP e di Convenzione con WM; (ii) la proposta di cui alla lettera qq) di controdeduzioni alle osservazioni; (iii) il progetto esecutivo del 'tratto rosso', con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e accertamento della sussistenza dei presupposti (infrastruttura strategica di interesse nazionale e urgenza) per procedere agli espropri a norma dell'art. 22 D.P.R. n. 327/2001; e (iv) l'affidamento a WM delle funzioni di stazione appaltante, da esercitare secondo quanto previsto dalla Convenzione,

condizionatamente, per quanto riguarda i punti ii), iii) e iv), alla sottoscrizione del Secondo Atto Integrativo dell'ADP ed alla pubblicazione sul BURL del decreto del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale di approvazione del presente atto;

- zz) il Comune di Segrate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14 giugno 2018 ha approvato l'ipotesi di Secondo Atto Integrativo;
- aaa) il Secondo Atto Integrativo viene sottoscritto da Antonio Percassi in rappresentanza di WM, ai fini dell'assunzione degli impegni previsti a proprio carico, nella sua qualità di soggetto avente la proprietà dell'area ex Dogana (Ambito ADP3).

Tutto ciò premesso e considerato, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Comune di Segrate, con l'adesione della società WM, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati.

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2. Agli effetti del presente Atto si intendono esplicitamente richiamati tutti gli atti, provvedimenti ed elaborati indicati nelle premesse, anche se non materialmente allegati al presente Secondo Atto Integrativo.

Art. 2 - Obiettivi.

2.1. Il presente Atto è finalizzato a garantire l'attuazione dell'ADP e del Primo Atto Integrativo, relativamente all'Ambito ADP3 e alle opere infrastrutturali ad esso relative, risolvendo le criticità e rimuovendo gli ostacoli che hanno impedito il raggiungimento di tale obiettivo. A tal fine WM rinuncia alle condizioni sospensive di cui agli articoli 6.6-bis, 6.7 e 6.10 del Primo Atto Integrativo.

2.2. In particolare il presente Atto:

a) ridefinisce, adeguandoli, i tempi di attuazione delle diverse previsioni dell'ADP e del Primo Atto Integrativo dell'ADP relative all'Ambito ADP3;

b) individua le nuove modalità di finanziamento della realizzazione del 'tratto rosso', eliminando il tetto massimo (euro 85.000.000,00) all'impegno assunto in sede di ADP da IBP S.r.l. (oggi Westfield Milan S.p.A.) e stabilendo che le nuove risorse spontaneamente messe a disposizione da WM non costituiscono un'anticipazione e quindi non sussiste, in capo agli Enti pubblici sottoscrittori, alcun obbligo di restituzione delle stesse;

c) attribuisce il ruolo di "soggetto aggiudicatore", come definito dall'art. 3, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 50/2016 del 'tratto rosso' della Cassanese bis, a WM che eserciterà le funzioni di "stazione appaltante" come definite dall'art. 3, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 50/2016; ciò anche per


 11


quanto concerne i lavori di realizzazione del 'tratto blu' e, eventualmente, d'accordo con CAP HOLDING, anche per quanto concerne l'esecuzione dei lavori di risoluzione delle interferenze con la rete fognaria;

d) prevede che l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante di cui alla lettera c) venga regolato mediante apposita Convenzione tra la CMM e WM (di seguito anche "Convenzione"), il cui schema viene condiviso dalle parti e qui allegato sub D);

e) definisce l'impegno delle Parti, da adempiere sia singolarmente sia insieme, ad operare attivamente, per quanto di loro competenza, per la regolare e rapida attuazione di quanto previsto nell'ADP e successive modifiche e integrazioni relativamente all'ambito ADP3, anche agendo per la rimozione di eventuali ulteriori ostacoli/criticità e creando le condizioni per assicurarne l'attuazione.

Art. 3 – Cassanese bis.

All'art. 2 dell'ADP "*Ambiti dell'Accordo di Programma*", il comma 2.1 è modificato e sostituito come segue:

2.1 Nel presente Accordo, per quanto concerne il sistema della mobilità infrastrutturale, sono previsti:

a) la condivisione del progetto esecutivo del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' che verranno realizzati, a cura e spese di WM, a titolo di opere di urbanizzazione non a scampo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come previsto nella convenzione urbanistica relativa all'Ambito ADP3;

b) il finanziamento e la realizzazione del 'tratto rosso', nei modi e termini meglio specificati negli artt. 3.4, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinques, 9-septies, 9-octies, 10 e 10-bis;

c) la variante urbanistica propedeutica all'approvazione del progetto ed alla realizzazione di due svincoli a livelli sfalsati lungo la circonvallazione dell'Idroscalo e la S.P. 15bis Paullese in località Novegro (di seguito, per brevità, "S.P. n. 14 Rivoltana" o anche "Rivoltana").

All'art. 3 dell'ADP "*Oggetto. Obiettivi e contenuti dell'Accordo*", il comma 3.4 è modificato e sostituito come segue:

3.4 WM si impegna nei confronti degli Enti pubblici sottoscrittori a far realizzare il 'tratto blu' e il 'tratto rosso' della Cassanese bis, come definiti nei progetti esecutivi approvati e validati dalla CMM e con le modalità di seguito individuate, perseguendo l'obiettivo di rendere le opere collaudabili e fruibili dall'utenza e facendo fronte a questo scopo (in aggiunta ai costi già sostenuti per predisporre la progettazione esecutiva del 'tratto blu', del 'tratto rosso' e di quella della risoluzione delle interferenze, nonché per le relative attività di verifica) a tutti i



 12 

costi previsti nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati e validati, inclusi i costi necessari alla rimozione dei servizi pubblici interferenti e a tutti gli ulteriori eventuali costi al momento non preventivabili che dovessero rendersi necessari al fine di completare la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', con l'unica eccezione dei costi per l'occupazione temporanea - fatto salvo quanto previsto all'art. 9-bis.4 - per l'imposizione delle servitù e per l'acquisizione sia delle aree necessarie per la realizzazione del 'tratto rosso', sia di quelle necessarie per la risoluzione delle interferenze; nessun costo relativo alla realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' verrà scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti da WM al Comune e/o da altre somme dovute in base all'ADP, fermo restando l'obbligo di procedere alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, diverse dal 'tratto blu' e dal 'tratto rosso', individuate e disciplinate nella Convenzione urbanistica del 21 maggio 2015 (atto repertorio n. 24334 raccolta n. 8759 del Notaio Ruben Israel).

Resta fermo l'impegno di WM di corrispondere alla CMM la somma di euro 3.000.000,00 per la realizzazione del progetto di riqualificazione della Rivoltana di cui all'art. 3.5, lett. a3), da destinare prioritariamente allo svincolo dell'aeroporto di Linate. Tale somma dovrà essere versata da WM, senza interessi, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo di riqualificazione della Rivoltana o del lotto costituito dalla riqualificazione e potenziamento dello svincolo in corrispondenza dell'aeroporto di Linate.

All'art. 4 dell'ADP "*Descrizione degli interventi*", il comma 4.1.3, primo periodo, è modificato e sostituito come segue:

4.1.3 realizzazione da parte di WM, sull'area Dogana (Ambito ADP3), di un centro commerciale multifunzionale, comprensivo di tutte le strutture e le funzioni accessorie, con contestuale realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' nei modi e termini previsti nel presente atto.

All'art. 4-bis dell'ADP "*Interventi di potenziamento e riqualificazione del trasporto pubblico locale*", è abrogata la lettera a) del comma 4-bis.2. Alla lettera c) del comma 4-bis.2, dopo le parole "Centro multifunzionale" sono aggiunte le seguenti: ", anche eventualmente riposizionando la fermata in prossimità del Centro e sviluppandola come 'stazione di porta'".

L'art. 5 dell'ADP "*Valutazione Ambientale Strategica*" assume la nuova denominazione "*Valutazione Ambientale Strategica e valutazione di Impatto Ambientale*"; il comma 5.2 è modificato e sostituito come segue:



13



5.2 Come indicato in premessa, gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma sono stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

WM si impegna ad attuare quanto previsto nel decreto di compatibilità ambientale in relazione all'Ambito ADP3 rilasciato in data 12 ottobre 2015 da Regione Lombardia sostitutivo dei precedenti decreti di compatibilità ambientale.

All'art. 8 dell'ADP "*Progetto di riqualificazione della Rivoltana*", il comma 8.2 è modificato e sostituito come segue:

8.2. Gli Enti pubblici sottoscrittori convengono sulla possibilità di prevedere, compatibilmente con l'effettiva disponibilità delle risorse, l'approvazione del progetto definitivo, anche per stralci funzionali.

L'art. 9 dell'ADP "*Viabilità Speciale di Segrate*", che assume la nuova denominazione "*Cassanese bis*", è modificato e sostituito come segue:

9.1 Le parti condividono che WM, per il 'tratto rosso', svolga, a titolo completamente gratuito, le funzioni di "stazione appaltante", ruolo individuato dall'art. 3, lett. o), del d.lgs. n. 50/2016 e definito, per l'esattezza, dalla lettera g) del medesimo articolo con la voce "altro soggetto aggiudicatore", fermo restando che la Città Metropolitana di Milano eserciterà le funzioni individuate nella Convenzione; le modalità sopra individuate per la realizzazione del 'tratto rosso' della Cassanese bis verranno applicate da WM, per ragioni di opportunità, anche per quanto concerne il 'tratto blu'.

9.2 Nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, in particolare, WM sosterrà tutti i costi necessari per la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis. I costi a carico di WM sono tutti quelli indicati nel quadro economico del progetto esecutivo del 'tratto blu' e in quello del 'tratto rosso' senza limite di spesa e quindi anche per importi superiori a quelli ivi indicati, con la sola eccezione del costo da sostenere per l'occupazione temporanea - salvo quanto specificato all'art. 9-bis.4 -, l'imposizione di servitù e l'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione del 'tratto rosso' e delle aree necessarie all'esecuzione delle opere di risoluzione delle relative interferenze, nei termini definiti nel presente ADP.

9.3 Nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, WM si atterrà alla disciplina dell'art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016, già prevista dall'art. 32, lett. g), del d.lgs. n. 163/2006 per le opere di urbanizzazione a scomputo come meglio precisata e specificata nella determinazione della AVCP 16 luglio 2009 (in G.U. n. 177 del 1° agosto 2009) - "Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti. (Determinazione n. 7/2009)

(09A08919)" e ciò nei limiti nella stessa previsti, fermo restando, comunque, quanto convenuto nel presente Atto e nella Convenzione che CMM e WM si impegnano a sottoscrivere contestualmente al Secondo Atto Integrativo medesimo.

9.4 WM ha facoltà, nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, di stabilire se espletare gare separate per il 'tratto blu' e per il 'tratto rosso' o un'unica gara con due lotti corrispondenti, rispettivamente, al 'tratto blu' e al 'tratto rosso', procedendo, con riferimento al 'tratto rosso', ad espletare in anticipo la gara per l'esecuzione delle bonifiche belliche. In entrambi i casi, WM è fin d'ora autorizzata a definire i lotti funzionalmente omogenei, anche in modo non corrispondente all'attuale suddivisione tra 'tratto blu' e 'tratto rosso', ove ciò sia giustificato da ragioni di carattere tecnico e realizzativo, previa valutazione tecnica positiva da parte della CMM e ciò senza necessità di modifica dell'ADP e successivi atti integrativi o della Convenzione.

La parti si danno atto che WM potrà svolgere le funzioni di stazione appaltante anche per quanto riguarda la risoluzione dell'interferenza con la fognatura di Cap Holding S.p.A. qualora ciò sia concordato con Cap Holding, eventualmente nella convenzione che potrà essere stipulata con la stessa a norma dell'art. 12 della Convenzione, potendo in tal caso WM decidere di procedere ad espletare una specifica procedura di gara per tale intervento ovvero un'unica gara unitamente al 'tratto rosso'.

9.5 La CMM si impegna entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del presente atto ad inviare all'ANAC una comunicazione per informare che l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' sono esercitate da WM. CMM si impegna a trasmettere copia della comunicazione a tutte le parti.

9.6 WM, nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, provvederà, dopo l'invio della comunicazione di cui al comma che precede, a:

- i. chiedere all'ANAC il codice identificativo di gara (CIG);
- ii. chiedere all'ANAC l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter della l. n. 221/2012 di conversione del DL 179/2012 secondo le modalità definite dall'art. 216, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. Le parti si danno atto che l'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 non è applicabile nella specie considerato che, a norma del comma 10, dal suo ambito di applicazione sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 1, lett. g);
- iii. dopo il verificarsi dei presupposti pattuiti nella Convenzione, pubblicare l'avviso di prequalifica relativo ai lavori per la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', selezionare il/i soggetto/i avente/i il/i requisito/i per partecipare alla gara, richiedere al/i soggetto/i selezionato/i di presentare le offerte, aggiudicare l'appalto/gli appalti per i lavori



di costruzione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', stipulare il/i contratto/i per l'avvio dei lavori, nonché, più in generale, espletare le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara, disciplinate dagli artt. 59 e segg. del d.lgs. n. 50/2016 applicabili per gli appalti sopra soglia comunitaria, nonché ogni altro atto previsto dalla disciplina sugli appalti pubblici di lavori, il tutto nei modi e tempi pattuiti nel presente Atto e nella Convenzione; resta ferma la facoltà di WM di procedere, nei limiti previsti dalla Convenzione, anche in difetto dei presupposti ivi indicati;

iv. sottoscrivere con la Prefettura di Milano il "protocollo di legalità" anche in attuazione delle prescrizioni contenute nella delibera CIPE n. 62/2013 inerente le verifiche antimafia il cui schema sarà preventivamente comunicato agli Enti pubblici sottoscrittori dell'ADP e potrà essere firmato decorsi dieci giorni dalla trasmissione a mezzo PEC al Collegio di Vigilanza del presente ADP;

v. richiedere l'iscrizione al Sistema Informativo dell'ANAC (SIMOG);

vi. curare l'inoltro ad ANAC, nonché alle competenti Sezioni regionali dell'Osservatorio Contratti Pubblici, dei dati relativi ai lavori oggetto di gara;

vii. ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa antimafia, secondo le prescrizioni contenute nella delibera CIPE n. 62/2013, e sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. n. 136/2010 e s.m.i.), fermo quanto previsto al precedente punto iv).

A miglior precisazione di quanto precede le Parti si danno atto che WM eserciterà tutte le funzioni che competono ad una stazione appaltante escluse soltanto quelle attribuite alla CMM dalla stessa Convenzione.


Per la disciplina dell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante si rinvia alla Convenzione.

Dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies:

Art. 9-bis - Finanziamento dell'occupazione temporanea e acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del 'tratto rosso' della "Cassanese bis" e delle opere di risoluzione delle interferenze

9-bis.1 Le parti stabiliscono che le funzioni relative alle procedure di occupazione temporanea, imposizione di servitù di uso pubblico ed espropriazione per pubblica utilità per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del 'tratto rosso' della Cassanese bis e relative interferenze verranno svolte dalla Città Metropolitana di Milano. L'occupazione temporanea ed espropriazione per pubblica utilità delle aree verranno disposte a favore della CMM come soggetto beneficiario delle aree, mentre l'imposizione di servitù di uso pubblico verrà disposta in favore dei diversi enti interferiti.





9-bis.2 Il finanziamento dei costi per l'occupazione temporanea - fatto salvo quanto previsto all'art. 9-bis.4 -, l'imposizione di servitù di uso pubblico e l'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione del 'tratto rosso' e delle opere di risoluzione delle interferenze viene garantito esclusivamente da Regione Lombardia e Comune di Segrate e viene regolato come segue:

a) ammontare complessivo dei costi previsti dall'art. 9-bis.1: 17.050.000,00 euro;

b) ripartizione tra gli Enti sottoscrittori: Regione Lombardia 57,14%, pari ad euro 9.742.370,00; Comune di Segrate 42,86%, pari ad euro 7.307.630,00;

c) la quota del 42,86% a carico del Comune di Segrate sarà decurtata dell'importo di euro 98.400,12; la quota del 57,14% a carico di Regione Lombardia sarà incrementata del medesimo importo di euro 98.400,12;

d) anticipazione per conto del Comune da parte di WM: WM provvederà a corrispondere alla CMM le somme necessarie per l'occupazione temporanea, l'imposizione di servitù di uso pubblico, salvo che siano già state direttamente corrisposte agli enti interferiti, ed acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione del 'tratto rosso' e delle opere di risoluzione delle interferenze per l'importo massimo e omnicomprensivo, anche di imposte e tasse ove dovute, previsto alla lettera b) che precede, decurtato l'importo di cui alla lettera c) che precede; tale somma verrà corrisposta da WM alla CMM per conto del Comune e ciò mediante anticipazione di una quota parte della somma dovuta, a titolo di standard qualitativo, alla data di apertura al pubblico del centro commerciale multifunzionale e potrà essere ulteriormente decurtata degli importi, comprensivi di imposte e tasse ove dovute, che WM potrà, previo convenzionamento con gli enti interferiti, corrispondere direttamente a questi per l'imposizione dei vincoli di servitù. Il Comune e WM convengono - se e in quanto necessario anche in deroga a quanto disposto nella terza integrazione della convenzione urbanistica - che il pagamento alla CMM della somma di cui sopra determina, contestualmente all'esecuzione del pagamento, l'adempimento dell'obbligo di WM di corrispondere al Comune la somma dovuta a titolo di standard qualitativo per una quota pari a quella versata alla CMM per le finalità previste nel presente articolo; lo stesso dicasi per le somme eventualmente versate da WM agli enti interferiti, come sopra previsto, in base ad apposita convenzione con gli stessi stipulata. Di conseguenza tali somme non dovranno più essere versate al Comune e la residua somma da corrispondere a titolo di standard qualitativo sarà pari all'importo di euro 25.000.000,00 dedotti tutti gli importi corrisposti alla CMM e agli enti interferiti; il pagamento del residuo importo dovuto al Comune a titolo di standard qualitativo avverrà nei modi e tempi concordati tra il Comune stesso e WM, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 14.4 del presente ADP.

9-bis.3 CMM si impegna a intraprendere ogni possibile azione e a fare quanto è nelle proprie possibilità per incamerare da Milano Serravalle le risorse economiche che quest'ultima è



 17 

tenuta a mettere a disposizione in forza della convenzione perfezionata il 28 maggio 2014 protocollo n. 116613 o di un nuovo accordo sostitutivo della predetta convenzione. Resta fermo l'obbligo di CMM, qualora riuscisse in tale intento, di versare l'importo di euro 14.000.000,00 alla Regione Lombardia e al Comune di Segrate secondo la ripartizione di cui all'art. 9-bis.2, lett. b), i quali si impegnano a metterle a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 e all'art. 4-bis.

9-bis.4 WM si impegna a finanziare il costo per l'occupazione temporanea delle aree, laddove la stessa eccedesse i 48 mesi previsti dal progetto esecutivo, corrispondendo a CMM le somme necessarie entro 15 giorni dalla richiesta. Dette somme non saranno scomputate da quanto dovuto da WM al Comune di Segrate a titolo di standard qualitativo.

Art. 9-ter - Termini di versamento alla CMM delle somme di cui all'art. 9-bis



9-ter.1 La Città Metropolitana di Milano si impegna ad avviare le procedure di occupazione temporanea, imposizione di servitù di uso pubblico ed espropriazione per pubblica utilità per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del 'tratto rosso' della Cassanese bis e relative interferenze, mediante invio, se richiesto dalla legge, ai soggetti espropriati delle comunicazioni di legge, entro quindici giorni dal perfezionamento dell'istituzione nel bilancio di CMM dei competenti capitoli di entrata e di spesa delle somme di cui all'art. 9-bis.2, lett. a), dandone comunicazione scritta a tutte le parti. La data effettiva di avvio delle procedure sarà comunicata per iscritto a tutti i soggetti sottoscrittori del presente atto.

9-ter.2 In relazione alle procedure di cui al comma precedente la Città Metropolitana di Milano si impegna ad emanare tutti gli atti previsti dalla legge e a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi richiesti per il loro regolare e compiuto svolgimento.

9-ter.3 La Città Metropolitana di Milano si impegna a collaborare con gli enti interferiti che accettino di procedere ad effettuare gli adempimenti di competenza in relazione all'acquisizione delle aree/asservimenti.

9-ter.4 Le parti concordano di procedere come di seguito indicato:

- (i) WM si impegna a consegnare alla Città Metropolitana di Milano la documentazione catastale necessaria per procedere con i frazionamenti e tipi mappali, previa esecuzione di picchettamento da eseguirsi in data concordata con CMM, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del DPGR di approvazione del secondo Atto Integrativo all'ADP;
- (ii) CMM si impegna, entro quindici giorni dal punto (i) che precede, alla verifica del contenuto della documentazione di cui sopra;
- (iii) WM si impegna a presentare istanza di frazionamento catastale e tipi mappali presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio, previo deposito di istanza di frazionamento presso i Comuni; WM potrà procedere alla presentazione delle istanze


dopo la consegna alla CMM delle fideiussioni di cui all'art. 9-septies;

- (iv) CMM, dopo la presentazione delle istanze di frazionamento e tipi mappali di cui al punto (iii), richiederà a WM di provvedere al pagamento, a titolo di anticipazione dello standard qualitativo, della quota di competenza del Comune di Segrate, ai sensi dell'art. 9-bis.2, lett. d), indicando gli estremi con cui effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, e a Regione Lombardia di corrispondere la prima rata della propria quota di competenza di cui all'art. 9-bis.2, lett. c), come meglio specificato al punto (vi);
- (v) WM si impegna ad effettuare il pagamento della quota di competenza del Comune di Segrate di cui all'art. 9-bis.2, lett. d), a titolo di anticipazione della somma dovuta al Comune di Segrate a titolo di standard qualitativo, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al punto (iv), dandone notizia a tutte le parti con comunicazione scritta cui verrà allegata la distinta di avvenuto pagamento;
- (vi) Regione Lombardia corrisponderà a CMM le risorse di propria competenza di cui all'art. 9-bis.2, lett. c):
- a. la prima quota pari a euro 9.000.000,00, da erogarsi nel 2018 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di CMM di cui al punto (iv) e comunque dopo la consegna delle fideiussioni di cui all'art. 9-septies a CMM;
- b. la seconda quota pari a euro 840.770,12, anche per fasi in relazione alle reali esigenze di spesa, da erogarsi nel 2019 entro trenta giorni dal ricevimento di comunicazione di CMM;
- (vii) CMM si impegna a emanare i provvedimenti di acquisizione delle aree, occupazione temporanea e imposizione delle servitù e a stipulare gli eventuali atti di cessione bonaria entro i quindici giorni dall'accertamento di entrata e dall'incasso delle somme di cui al punto (v) e al punto (vi), lett. a); le parti si danno atto che, per quanto concerne l'acquisizione delle aree di Milano Serravalle, la stessa avverrà mediante stipula di apposito accordo con CMM;
- (viii) CMM si impegna a comunicare con un preavviso di almeno dieci giorni a tutte le parti la data in cui si procederà, con la collaborazione di WM, alla messa a disposizione di tutte le aree.

9-ter.5 In relazione alla messa a disposizione delle aree di cui al punto vii) del comma precedente, le parti concordano quanto segue:

- i. nella data indicata dalla CMM, le parti si impegnano a convenire in loco per lo svolgimento delle operazioni programmate;
- ii. la CMM procederà a redigere tutti gli atti previsti dalla legge, nonché ai relativi

adempimenti amministrativi;

- iii. la CMM si impegna a prendere in possesso le aree mediante firma del/i relativo/i verbale/i di presa di possesso e stato di consistenza; in conseguenza dell'acquisito possesso delle aree, si procederà alla contestuale consegna da parte della CMM a WM delle medesime aree, impegnandosi le parti a sottoscrivere apposito verbale. Con le medesime modalità si procederà per la messa a disposizione delle aree di Milano Serravalle. Per quanto concerne le aree da occupare temporaneamente e la messa a disposizione degli enti interferiti si procederà alla consegna delle aree mediante firma del/i relativo/i verbale/i tra CMM e il singolo ente interferito; nel predetto verbale, in conseguenza dell'acquisito possesso delle aree, si procederà alla consegna da parte della CMM al singolo ente interferito delle medesime aree.

9-ter.6 Le parti convengono che, nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte degli aventi diritto, la nomina del componente della terna di cui all'art. 21 del DPR n. 327/2001 avverrà da parte della CMM.

9-ter.7 CMM si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Lombardia, al Comune di Segrate e a WM, trasmettendone copia, i ricorsi eventualmente proposti avversi gli atti delle procedure espropriative, nonché le eventuali opposizioni alla stima davanti alla Corte d'Appello di Milano.


9-ter.8 CMM si impegna a rendicontare, nei confronti della Regione Lombardia e del Comune, ogni spesa attinente l'attività oggetto del presente articolo, ivi incluse eventuali spese legali relative a contenzioso e a restituire alla Regione Lombardia e al Comune di Segrate gli eventuali risparmi, fermo quanto previsto all'art. 9-bis.3.

Art. 9-quater - Individuazione dei destinatari dei diritti reali attinenti le aree oggetto di acquisizione per la realizzazione della Cassanese bis. Classificazione e declassificazione delle viabilità esistenti e realizzate

9-quater.1 La titolarità in capo ai soggetti pubblici sottoscrittori del presente Accordo dei diritti di proprietà e delle servitù conseguenti all'attività espropriativa viene regolata nella maniera seguente:

a) CMM diventa titolare dei diritti di proprietà su tutte le aree espropriate per la realizzazione della Cassanese bis, degli svincoli e degli impianti necessari al funzionamento della strada (pompe di sollevamento e impianti di illuminazione), in quanto futuro Ente proprietario della suddetta strada;

b) ove le aree non siano già state intestate in fase di esproprio, CMM procederà al trasferimento al Comune di Segrate e, per quanto di competenza, al Comune di Pioltello, dei diritti di proprietà su tutte le aree espropriate per la realizzazione della viabilità secondaria (prolungamento di corso Europa e connessioni con gli svincoli della Cassanese bis), per



20
 

obbligo di legge e in ragione del carattere "comunale" di dette strade, e delle relative mitigazioni e compensazioni previste nel progetto esecutivo;

c) CMM diventa titolare dei diritti di proprietà e dei diritti di servitù (ad eccezione di quelli relativi alle opere di risoluzione delle interferenze che verranno costituiti in capo ai singoli enti interferiti), in relazione a quanto previsto dal piano particellare e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sulle sole aree destinate alla mitigazione ambientale della Cassanese bis;

d) per i tratti ove la Cassanese bis si sviluppa in galleria con utilizzo a parco della copertura superficiale, le parti concordano che le aree diverranno proprietà della CMM, con asservimento perpetuo delle aree superficiali in favore del Comune di Segrate, che dovrà essere disciplinato in apposito atto notarile, ove non sia già previsto direttamente nel pertinente atto di esproprio;

e) fatto salvo quanto sopra indicato, ove le aree non siano già state intestate in fase di esproprio, i Comuni territorialmente competenti, a seguito di trasferimento da parte di CMM, diverranno titolari dei diritti di proprietà e degli eventuali diritti di servitù di tutti i reliquati e di tutte le aree destinate alla mitigazione e alla compensazione ambientale, anche se non funzionali alle viabilità comunali realizzate.

CMM e Comune di Segrate si impegnano a prendere in consegna anticipata, da WM, le aree e le opere di cui sopra, come meglio rappresentate ai commi che seguono e alle condizioni declinate all'art. 10-bis, ai fini della messa in esercizio delle opere realizzate e della loro gestione e manutenzione, previa verifica della regolarità di esecuzione dell'opera e della sussistenza delle condizioni di sicurezza della viabilità da parte dell'ente che gestirà le suddette opere.

9-quater.2 Una mappa esplicativa delle aree e dei titolari dei diritti di proprietà nella configurazione finale è allegata al presente Atto sub E). Le parti si danno atto che la mappa allegata ha carattere indicativo e che la precisa identificazione delle aree verrà effettuata in sede di redazione dei frazionamenti.

9-quater.3 Una mappa esplicativa delle competenze ai fini della gestione, manutenzione e responsabilità è qui allegata sub G). Le parti si danno atto che la mappa allegata ha carattere indicativo e che la precisa identificazione delle competenze verrà effettuata appena possibile e comunque prima della messa in esercizio, anche anticipato, della nuova viabilità.

9-quater.4 CMM si impegna ad assumere la proprietà e la gestione della Cassanese bis così come realizzata presentando al competente Ufficio regionale di Regione Lombardia apposita istanza di classificazione amministrativa. Al tempo stesso la Città Metropolitana di Milano si impegna a presentare al competente Ufficio regionale istanza di declassificazione

delle vecchie tratte provinciali. Il Comune di Segrate si impegna a classificare a strada comunale le tratte di propria competenza.

9-quater.5 Regione Lombardia, a seguito della presentazione dell'istanza di Città Metropolitana di Milano di cui al precedente comma 3, si impegna a classificare la nuova strada e a declassificare i residui tratti dell'attuale SP103 Cassanese in territorio di Segrate e Pioltello, con conseguente cessione da parte della Città Metropolitana di Milano ai Comuni del relativo sedime con tutti i diritti e le pretese inerenti (compresi quelli relativi alle affissioni pubblicitarie in essere al momento del trasferimento ed a venire), contestualmente all'assunzione da parte di questi dell'obbligo di manutenzione della strada ceduta e di ogni altro impegno ed obbligo ad essa relativo.

9-quater.6 Il Comune di Segrate, per quanto attiene al tratto ricadente entro il proprio territorio, si impegna all'acquisizione in proprietà e gestione dell'attuale sede stradale della SP103, una volta intervenuto il provvedimento regionale di declassificazione a seguito dell'entrata in esercizio della Cassanese bis, dandone sin da ora il proprio assenso incondizionato.

Art. 9-quinquies - Gestione di eventuali risparmi o aumenti di spesa

9-quinquies.1 Le parti si danno atto che la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis è prevista nella Convenzione Urbanistica del 21 maggio 2015 (atto repertorio n. 24334 raccolta n. 8759 del Notaio Ruben Israel) e inoltre che entrambi i tratti sono ivi classificati come opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 44, comma 3, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. non a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e quindi da realizzare in aggiunta agli altri oneri dovuti in base all'ADP. Di ciò le parti si impegnano a dare atto anche negli atti di trasferimento/cessione gratuita del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' e relative aree di proprietà di WM i cui tempi e modi di stipulazione sono regolati nella citata Convenzione Urbanistica del 21 maggio 2015.

9-quinquies.2 Le parti convengono che, qualora il costo risultante dal conto finale e dal collaudo del 'tratto rosso' e del 'tratto blu' e da quelli relativi alle opere di risoluzione delle interferenze, nonché, più in generale, dall'intera documentazione relativa alla realizzazione delle opere risulti inferiore agli importi indicati nel quadro economico del 'tratto rosso' e del 'tratto blu' grazie ad eventuali risparmi in qualunque modo realizzati (ribasso d'asta nella gara per l'aggiudicazione dei lavori anche in ragione dell'ottimizzazione delle soluzioni progettuali in sede di gara, minori costi per i lavori di risoluzione delle interferenze, minori imposte e/o tasse, etc.), WM è autorizzata a frattenere l'intero importo risparmiato e non sarà, in alcun modo e in alcun caso, tenuta a impiegare le somme risparmiate per la realizzazione e/o il finanziamento di altre opere previste nell'ADP e neppure a metterle a disposizione degli Enti pubblici sottoscrittori dell'ADP.

9-quinquies.3 Le parti convengono che, qualora il costo risultante dal rendiconto finale di cui

all'art. 9-ter.8 risulti inferiore di quanto previsto all'art. 9-bis.2, lett. a), Regione Lombardia e Comune di Segrate non saranno, in alcun modo e in alcun caso, tenuti ad impiegare le somme risparmiate per la realizzazione e/o il finanziamento di altre opere previste nell'ADP. Per quanto riguarda il Comune di Segrate, resta fermo quanto pattuito con WM nella convenzione urbanistica in ordine agli scomputi degli oneri di urbanizzazione primaria diverse dal 'tratto rosso' e dal 'tratto blu'.

9-quinquies.4 La copertura di eventuali extracosti per l'imposizione delle servitù di uso pubblico e l'acquisizione delle aree per la realizzazione del 'tratto rosso', comunque a carico degli Enti pubblici sottoscrittori del presente Accordo - fatto salvo quanto previsto all'art. 9-bis.4 -, sarà disciplinata tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Comune di Segrate nell'ambito di specifica Convenzione, senza necessità di modifica del presente ADP, da sottoscrivere previa determinazione del Collegio di Vigilanza.

Art. 9-sexies - Ulteriori pattuizioni riguardanti aree già di proprietà dei soggetti sottoscrittori

9-sexies.1 WM ribadisce l'impegno a cedere gratuitamente alla CMM le aree di sua proprietà, meglio identificate nel piano particellare di esproprio allegato ai rispettivi progetti esecutivi, necessarie per la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', nei modi e termini previsti nel presente Atto e nella Convenzione.

9-sexies.2 Le parti si danno atto che, per procedere alla realizzazione della viabilità di accesso al Centro Intermodale di Segrate e all'ambito ADP3, Milano Serravalle procederà a realizzare, a sua cura e spese, le relative opere come meglio indicato nella planimetria allegata sub B). WM si impegna a realizzare le opere relative alla parte di sua competenza, come meglio identificato nella citata planimetria. Le parti si danno atto che, in data 15 maggio 2018, mediante stipula di apposito verbale, il Comune di Segrate ha messo gratuitamente a disposizione di WM tutte le aree che gli appartengono (meglio identificate con i codici AREA 01, AREA 03 e AREA 04 nella planimetria allegata sub F) necessarie per la realizzazione delle opere in progetto e che, in data 16 maggio 2018, WM ha messo a disposizione di Milano Serravalle, mediante la stipula di un secondo distinto verbale con l'accordo del Comune di Segrate e alla presenza di un suo rappresentante, una porzione delle predette aree per l'esecuzione di alcuni lavori relativi al 'tratto giallo', che Milano Serravalle provvederà a restituire non prima del 1 gennaio 2019. Il Comune, in ogni caso, si impegna ad assoggettare, in via permanente e a titolo gratuito, le aree oggetto del predetto verbale di consegna ad uso pubblico per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo della viabilità meglio rappresentata nel progetto di cui al comma successivo, consentendo il libero transito, senza limiti di orario o di altro genere, per l'accesso al Centro Intermodale di Segrate e all'ambito ADP3; la manutenzione di detta viabilità sarà a carico di WM per la parte di sua competenza come meglio identificate nella tavola allegata sub G). Il Comune di Segrate e WM si impegnano, in esecuzione del presente Accordo, a stipulare



23



apposito atto notarile - i cui costi sono a carico di WM - di costituzione gratuita di servitù di uso pubblico per accedere al Centro Intermodale di Segrate e all'ambito ADP3 sulle aree in considerazione con le caratteristiche qui pattuite da trascrivere presso il competente ufficio Immobiliare entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del secondo Atto Integrativo dell'ADP.

9-sexies.3 Si dà atto che alcune delle aree necessarie per la realizzazione del 'tratto blu' della Cassanese bis appartengono a Milano Serravalle, dalla quale WM si è impegnato ad acquistarle alle condizioni pattuite nella convenzione sottoscritta in data 15 marzo 2016 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 maggio 2016. WM si impegna a cedere gratuitamente tali aree alla CMM, una volta acquistate, terminati i lavori del 'tratto blu' della Cassanese bis ed effettuato il relativo collaudo con esito positivo, nei modi e termini previsti nella Convenzione.

9-sexies.4 Le parti condividono il progetto di variante, finalizzato al potenziamento della viabilità e a migliorare l'accesso al centro intermodale ed all'ambito ADP3, allegato al testo della convenzione sottoscritta tra WM e Milano Serravalle, allegato sub B).

9-sexies.5 Il Comune di Segrate si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione di WM tutte le aree che gli appartengono o che comunque sono nella sua disponibilità destinate alla mitigazione e alla compensazione ambientale, oltre che destinate alle future viabilità comunali che verranno realizzate, impegnandosi a riprenderle in carico una volta terminati i lavori.

Art. 9-septies - Garanzie per la Cassanese bis

9-septies.1 WM si obbliga a garantire l'impegno di affidare, nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, i lavori del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis al/i soggetto/i aggiudicatario/i al termine della/e gara/e da espletare a norma del d.lgs. n. 50, stipulare il contratto e pagare tutti i costi di loro realizzazione, nessuno escluso, ad eccezione di quelli relativi all'acquisizione delle aree necessarie in base al piano particellare facente parte del progetto, all'imposizione delle servitù e all'occupazione temporanea - fatto salvo quanto previsto dall'art. 9-bis.4 - mediante l'emissione, da parte di primario e accreditato istituto di credito o compagnia di assicurazione italiano o europeo, e la consegna alla Città Metropolitana di Milano, di numero quattro fidejussioni bancarie o assicurative a prima richiesta di ammontare complessivo massimo pari a euro 134.294.359,33, corrispondente alla somma degli importi di cui al quadro economico del progetto esecutivo approvato e validato per la realizzazione del 'tratto rosso' e del 'tratto blu' e quindi con esclusione di tutte le somme relative ai costi di occupazione temporanea, imposizione di servitù e di acquisizione delle aree di cui all'art. 9-bis. Le fidejussioni dovranno essere redatte secondo gli schemi qui allegati, rispettivamente, sub H, sub I, sub J e sub K, ognuno dei quali contiene l'indicazione dell'importo massimo ed onnicomprensivo garantito. Le parti, tuttavia,



convengono fin d'ora che eventuali adeguamenti o modifiche del testo degli schemi allegati, che dovessero rendersi necessarie in relazione alle esigenze manifestate dagli istituti di credito e/o dalle compagnie di assicurazione interpellati per prestare le fidejussioni, dovranno essere adeguatamente prese in considerazione, discusse tra la CMM e WM e, infine, negoziate in buona fede, dandosi atto fin d'ora che l'adeguamento o la modifica richieste potranno essere negate soltanto qualora comportino una diminuzione della garanzia di adempimento assicurata dagli schemi qui allegati. Le modifiche potranno essere approvate, nel rispetto di quanto sopra, da CMM senza variazione del presente Atto e della Convenzione, previa deliberazione del Collegio di Vigilanza, limitatamente ai componenti di parte pubblica. Le parti convengono altresì che il numero delle fidejussioni potrà essere anche inferiore a quattro in relazione alle esigenze di WM o degli istituti di credito e/o delle compagnie di assicurazione interpellati per prestare le fidejussioni, fermo restando che ciò non dovrà comportare una diminuzione della garanzia di adempimento assicurata dagli schemi allegati e che, quindi, l'importo garantito complessivamente dalla/e fideiussione/i che verrà prestata/verranno prestate dovrà corrispondere a quello massimo sopra pattuito.

9-septies.2 Le fidejussioni verranno prestate da WM in tempi coerenti con i tempi previsti all'art. 9-ter.4, punto iii), ma non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente atto.

9-septies.3 Le fidejussioni potranno essere rilasciate indifferente tutte da parte di un unico istituto di credito e/o di una sola compagnia di assicurazioni o da più di un istituto e/o compagnia. Le fidejussioni avranno una durata minima di quattro anni dalla data di emissione. Le parti concordano che l'unico soggetto beneficiario è la CMM .

9-septies.4 Le parti si danno reciprocamente atto che le fidejussioni prestate da WM in data 15 luglio 2014 sono da considerare svincolate come da verbale della Segreteria tecnica del 9 marzo 2017 e che, pertanto, WM stesso, a ciò autorizzato, (i) non le ha rinnovate alla scadenza, e, inoltre, (ii) ha restituito gli originali alla banca garante.

9-septies.5 Le parti convengono fin d'ora che, al fine di evitare inutili duplicazioni di garanzie, la fideiussione interferenze non dovrà essere prestata a favore della CMM qualora, prima della scadenza del termine per la presentazione, WM abbia già provveduto a prestare ad ognuno degli enti interferiti apposita/e fideiussione/i e la somma degli importi garantiti dalla/e predetta/e fideiussione/i corrisponda a quella indicata nel quadro economico del progetto esecutivo del 'tratto rosso' e in quello del 'tratto blu' da garantire per la risoluzione delle interferenze. In tal caso WM, nello stesso termine in cui avrebbe dovuto presentare la fideiussione, sarà tenuto a trasmettere alla CMM una comunicazione contenente l'elenco di tutte le fidejussioni prestate, con allegata copia delle fidejussioni stesse, e, per ognuna di esse, copia della lettera di presentazione e consegna al relativo Ente interferito. Qualora, invece, le fidejussioni siano state prestate solo ad alcuni degli enti interferiti, WM provvederà



a trasmettere alla CMM una comunicazione contenente l'elenco di tutte le fideiussioni già prestate con allegata copia delle fideiussioni stesse e, per ognuna di esse, copia della lettera di consegna al relativo Ente, nonché una fideiussione a favore della CMM di ammontare ridotto rispetto a quello pattuito di una somma pari a quella di tutti gli importi garantiti con le fideiussioni già prestate agli enti interferiti. Qualora abbia provveduto, prima della scadenza del termine per la consegna delle fideiussioni, a versare ad uno o più enti interferiti uno o più acconti relativi alla progettazione e/o esecuzione delle opere di risoluzione delle interferenze, WM provvederà a trasmettere alla CMM una comunicazione contenente l'elenco di tutte le somme già pagate con allegata copia delle quietanze di pagamento e la fideiussione interferenze a favore della CMM di ammontare ridotto rispetto a quello pattuito di una somma pari a quella di tutti gli importi già corrisposti agli enti interferiti.

9-septies.6 Fermo restando quanto previsto nei fac simile di fideiussione qui allegati, le parti convengono fin d'ora che WM ha diritto di ottenere la riduzione dell'importo garantito massimo ed onnicomprensivo indicato in ognuno dei fac simile di fideiussione, nel caso di riduzione del costo complessivo dei lavori del 'tratto blu', del 'tratto rosso' o di risoluzione delle interferenze derivante dall'approvazione del computo metrico estimativo aggiornato in base al prezzario ANAS più recente prima della richiesta di presentazione delle offerte. CMM si impegna ad approvare la riduzione dell'importo da garantire e comunicare a mezzo PEC alla garante l'assenso alla riduzione della/e fideiussione/i entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta di WM.

9-septies.7 Le parti convengono che, fermo restando quanto previsto nei fac simile di fideiussione, WM ha diritto di ottenere lo svincolo parziale in corso d'opera dell'importo garantito dalla/e fideiussione/i nei seguenti casi:

(i) collaudi in corso d'opera ('tratto blu' e 'tratto rosso'): per importi pari al valore delle opere eseguite e collaudate positivamente in corso d'opera e all'avvenuto adempimento di ogni altra obbligazione da parte dell'appaltatore relativamente a tali opere come certificato nei singoli verbali periodici di visita redatti e sottoscritti, al termine di ogni visita, dal collaudatore in corso d'opera, che dovranno immediatamente essere consegnati ai rappresentanti della CMM e di WM, fermo restando che l'importo finale pari al 5% potrà essere svincolato solo dopo l'approvazione del collaudo da parte della CMM. In relazione ad eventuali modifiche in aumento dei costi (perizie di variante concordate tra CMM e WM, ordini di servizio, etc.), lo svincolo parziale dell'importo garantito avverrà al netto dei suddetti eventuali aumenti dell'importo complessivo dell'opera. Entro quindici giorni dal ricevimento di ciascun verbale periodico di visita, la CMM, verificata la completezza della documentazione trasmessa, provvederà ad approvare la richiesta di svincolo parziale, in conformità alla certificazione effettuata dal collaudatore in corso d'opera nel relativo verbale di visita, e a comunicare a mezzo PEC alla garante, e per conoscenza a WM, lo svincolo parziale della fideiussione e la conseguente riduzione dell'importo, massimo ed onnicomprensivo, garantito;




 26 

(ii) fideiussioni collaudatore e interferenze: per importi corrispondenti alle somme pagate da WM risultanti dalla ricevuta di pagamento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di WM corredata dalla copia della/e ricevuta/e del/i pagamento/i effettuato/i, la CMM, verificato l'avvenuto pagamento e la completezza della documentazione trasmessa, provvederà ad accogliere la richiesta di svincolo parziale, in conformità alle ricevute presentate, e comunicare a mezzo PEC alla garante, e per conoscenza a WM, lo svincolo parziale della fideiussione e la conseguente riduzione dell'importo, massimo ed onnicomprensivo, garantito.

9-septies.8 Le parti convengono che, fermo restando quanto previsto nei fac simile di fideiussione, WM ha diritto di ottenere lo svincolo totale delle fideiussioni nei seguenti casi:

(i) fideiussioni 'tratto blu' e 'tratto rosso' e interferenze: approvazione da parte della CMM (o da parte del competente Ente risolutore delle interferenze) del certificato di collaudo finale; la fideiussione relativa sarà automaticamente svincolata per l'intero e la CMM, che non potrà più escuterla per alcun motivo, dovrà restituire l'originale a WM entro il termine di dieci giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo finale, comunicando alla garante l'avvenuto svincolo integrale della fideiussione;

(ii) fideiussioni collaudatore e interferenze: per importi corrispondenti alle somme pagate da WM a titolo di saldo di quanto dovuto che risultino dalla ricevuta di incasso del pagamento effettuato. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di WM corredata dalla copia della/e ricevuta/e del/i pagamento/i effettuato/i, la CMM provvederà ad approvare lo svincolo integrale, in conformità alla/e ricevuta/e presentata/e, e comunicare a mezzo PEC alla garante, e per conoscenza a WM, lo svincolo integrale della fideiussione con conseguente automatica estinzione della stessa e restituzione a WM dell'originale della fideiussione entro il termine di dieci giorni dalla data di approvazione dello svincolo. Per quanto concerne la fideiussione interferenze lo svincolo integrale e la restituzione a WM dell'originale della fideiussione, con le modalità sopra indicate, avverrà solo dopo il saldo dell'ultima delle opere di risoluzione delle interferenze, fermo restando che nel frattempo la CMM dovrà comunque procedere alla riduzione della fideiussione progressivamente, mano a mano che WM provvederà a versare le rate di saldo delle singole opere.

9-septies.9 Le parti convengono fin d'ora che, fermo restando l'ammontare massimo ed onnicomprensivo delle fideiussioni stabilito nell'ADP, WM dovrà procedere, nei modi di seguito indicati, a garantire l'adempimento dell'obbligazione di fare fronte all'eventuale aumento dei costi di realizzazione del 'tratto blu' e/o del 'tratto rosso' e/o dei lavori di risoluzione delle interferenze e/o del pagamento del corrispettivo dovuto al collaudatore. Le parti convengono altresì che il verificarsi di un aumento di uno o più di uno dei costi previsti dovrà essere accertato in modo documentato e in contraddittorio tra CMM e WM (l'accordo si considera esistente, senza necessità di alcun accertamento qualora il maggior costo risulti dal provvedimento della CMM di approvazione del computo metrico estimativo



in base al prezzario aggiornato da WM ovvero in caso di varianti che comportino costi extra contrattuali che risultino dall'accordo tra le parti in ordine alla loro realizzazione); in caso di disaccordo, con deliberazione del Collegio di Vigilanza verrà determinato l'eventuale importo di aumento della garanzia.

9-septies.10 A miglior precisazione di quanto sopra pattuito, le parti concordano che la necessità di effettivo incremento della garanzia dovrà essere accertata tenendo sempre conto del diritto di WM ad ottenere uno svincolo parziale della fideiussione in base alle opere effettivamente eseguite e ai pagamenti per il collaudatore e per le interferenze già quietanziate. In tal caso WM avrà diritto di rinunciare, in tutto o in parte, allo svincolo della fideiussione e quindi non dovrà provvedere ad alcuna integrazione della garanzia. Negli altri casi le parti concordano che WM potrà procedere indifferentemente all'integrazione della fideiussione in essere, mediante consegna di apposita appendice di variazione, ovvero prestando una nuova fideiussione dello stesso istituto di credito o compagnia di assicurazione o di altro soggetto aventi le medesime caratteristiche.

9-septies.11 Qualora gli Enti pubblici sottoscrittori procedano a norma dell'art. 9-quinquies.4, nulla sarà dovuto da WM, che non sarà quindi tenuta a garantire il maggior costo, salvo che, per il caso di cui all'art. 9-bis.4, relativamente al quale soltanto WM sarà tenuta ad aumentare l'importo garantito dalla fideiussione relativa ai lavori del 'tratto rosso' di importo concordato con la CMM, ovvero, in caso di disaccordo, stabilito con deliberazione del Collegio di Vigilanza, pari al costo per l'occupazione temporanea delle aree, per il periodo di tempo necessario, oltre i 48 mesi previsti dal progetto esecutivo. Tale garanzia potrà essere prestata, a scelta di WM, anche mediante rinuncia scritta allo svincolo parziale in corso d'opera della suindicata fideiussione per un importo corrispondente a quello da garantire.

Art. 9-octies – Escussione delle garanzie.

9-octies.1 L'escussione di tutte le garanzie o dell'unica garanzia di cui al precedente articolo potrà essere esercitata a fronte del mancato rispetto dei tempi di cui all'art. 24.4, punto i., ii. e iii., per un periodo superiore a sei mesi e per cause e motivi direttamente ed esclusivamente imputabili a WM, come accertato dal Collegio di Vigilanza, limitatamente ai componenti di parte pubblica, e nei limiti e ai sensi dell'art. 20.4, lett. n).

9-octies.2 Nel caso di cui all'art. 20.4, lett. o), la/e richiesta/e di escussione della/e fideiussione/i potrà/potranno essere inviata/e alla garante, con allegata la relativa decisione del Collegio di Vigilanza, limitatamente ai componenti di parte pubblica, qualora WM non abbia provveduto a consegnare, almeno un mese prima della scadenza originaria, la/e appendice/i di variazione della/e fideiussione/i in essere ovvero la/e nuova/e fideiussione/i avente/i le medesime caratteristiche di quella in essere, ammontare pari a quello necessario per garantire il rispetto degli impegni residui, tenuto conto di riduzioni, aumenti e svincoli in corso d'opera, e di durata pari a quella stabilita dal Collegio.







L'art. 10 dell'ADP "Valutazione di Impatto Ambientale", che assume la nuova denominazione "Inizio e prosecuzione dei lavori di realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis", è modificato e sostituito come segue:

10.1 Gli Enti sottoscrittori del presente atto, nella unanime consapevolezza che la realizzazione del cosiddetto 'tratto giallo' della Cassanese bis (la cui realizzazione è in capo a Milano Serravalle e non è disciplinata dall'ADP) costituisce il presupposto per la funzionalità del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis, si impegnano a collaborare attivamente e fare tutto quanto in loro potere, insieme e ciascuno per quanto di sua competenza, per rimuovere tutti gli impedimenti e le criticità che dovessero ostacolare o ritardare la prosecuzione dei lavori di realizzazione e/o il collaudo e/o la regolare e definitiva apertura al pubblico di tale opera.

10.2 Le parti assumono gli impegni di cui al comma che precede anche in relazione alla realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis (compresa la risoluzione delle interferenze), nonché, più in generale, a tutto quanto eventualmente necessario per consentire la piena, regolare e rapida attuazione dell'ADP (altre infrastrutture e centro commerciale multifunzionale).

Dopo l'art. 10 è inserito il seguente articolo 10-bis:

Art. 10-bis - Cessione delle aree di proprietà di WM e delle opere e apertura al traffico della Cassanese bis

10-bis.1 Nel caso in cui non si verificassero le condizioni di legge per procedere alla consegna anticipata della Cassanese bis prevista nel terzo comma del presente articolo, il provvedimento della CMM di approvazione del certificato di collaudo del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', da emanare secondo quanto previsto nella Convenzione, comporta, in via diretta ed automatica, i seguenti effetti:

- a) acquisizione gratuita da parte della CMM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della l. 21 novembre 2000, n. 342, della proprietà del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis costituiti dai lavori eseguiti e collaudati ad eccezione di quelli relativi alla risoluzione delle interferenze, eventualmente eseguiti dall'appaltatore cui verranno affidati i lavori, che verranno assoggettati a servitù di uso pubblico a favore dei singoli enti interferiti;
- b) presa in carico del 'tratto rosso' e del 'tratto blu' da parte della CMM e degli altri enti e liberazione di WM da ogni obbligazione ai sensi del presente Atto e della Convenzione relativa alla Cassanese bis e da tutte le responsabilità civili, amministrative e penali conseguenti alla disponibilità, all'apertura al pubblico e all'uso del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis, che sono quindi automaticamente trasferite alla CMM e agli altri



enti secondo quanto previsto all'art. 9-quater;

c) definitivo trasferimento da WM alla CMM e agli altri enti della responsabilità, sotto ogni profilo, di tutte le attività di custodia del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis con immediata assunzione da parte della CMM e degli altri enti della responsabilità, di tutti i relativi costi, ivi compresi quelli riguardanti le opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto all'art. 9-quater.3;

d) obbligo in capo alla CMM e a WM di procedere, nei tempi strettamente necessari e previo adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente comma, alla stipula di apposito atto notarile ricognitivo e confermativo della cessione gratuita delle opere e degli impianti di cui alla lettera a) ai sensi e per effetti dell'art. 51 cit., ai soli fini della trascrizione presso il competente Ufficio immobiliare ed ogni altro effetto di legge e quindi fermi restando tutti gli effetti indicati nel presente articolo; a richiesta di WM si potrà procedere alla stipula di più distinti atti di cessione gratuita in luogo di uno solo; le spese ed i costi della stipula del singolo atto o dei più distinti atti saranno a carico di WM;

e) definitiva apertura al pubblico del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' e di tutte le altre viabilità realizzate previste in progetto, previa verifica della sussistenza delle perduranti condizioni di sicurezza della viabilità da parte dell'ente che gestirà le suddette opere, dato comunque atto che tale attività di verifica verrà comunque svolta nella fase terminale dei lavori.

WM si impegna a far rilasciare dall'appaltatore la polizza decennale postuma prevista dal Codice afferente ai lavori di realizzazione della Cassanese bis a favore di CMM.

10-bis.2 Le parti si danno atto che la consegna delle opere a CMM e agli altri soggetti sopra individuati dovrà essere fatta entro e non oltre dieci giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo e verrà effettuata contestualmente da WM, cui ne è stata affidata la disponibilità, il quale sarà unicamente responsabile nei confronti della CMM ed egli altri enti per eventuali danni, omessa o cattiva manutenzione, etc., salvo che per quanto eventualmente risultante dal verbale di consegna da parte dell'appaltatore ove documentatamente imputabile a quest'ultimo; WM, per il tramite dell'appaltatore, si obbliga ad eseguire i lavori di adeguamento e manutenzione eventualmente necessari, così come richiesto da CMM e/o dagli altri enti all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna, entro un tempo massimo che sarà concordato tra le parti. Resta comunque inteso che CMM e/o gli altri enti sono tenuti a cominciare tutte le attività di verifica fin dal momento di avvio della fase terminale dei lavori e ad indicare fin da subito i lavori di adeguamento e manutenzione eventualmente ritenuti necessari.

10-bis.3 CMM procederà, al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa in quel momento vigente, alla presa in consegna anticipata della stessa ai fini dell'apertura al pubblico (la consegna anticipata potrà avvenire solamente in un unico momento, e cioè contemporaneamente per il 'tratto blu' e per il 'tratto rosso'), previo espletamento di tutte le

necessarie formalità e previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza della viabilità da parte dell'ente che gestirà le suddette opere, dato comunque atto che tale attività di verifica verrà comunque svolta a partire dal momento di inizio della fase terminale dei lavori. In tal caso si procederà alla stipula di apposito verbale di presa in consegna anticipata e, a partire dalla data della sua sottoscrizione, l'apertura al pubblico del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' avverrà in via anticipata rispetto al verificarsi di quanto previsto al comma precedente e tutte le responsabilità, compresa quella di eseguire tutte le opere ed interventi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis, verranno fin da subito trasferite definitivamente alla CMM e agli altri enti che dovranno quindi farvi fronte a loro cura e spese. In tal caso, si verificheranno tutti gli effetti previsti all'art. 10-bis.1, lett. b), c) ed e) e WM sarà liberato da ogni obbligazione e responsabilità ai sensi del presente Atto e della Convenzione, fermo restando in capo alla CMM l'obbligo di procedere all'approvazione del collaudo e l'obbligo di procedere alla stipula degli atti di cui alla lett. d) dell'art. 10-bis.1.

All'art. 11 dell'ADP "Autorizzazioni commerciali per la grande struttura di vendita (centro commerciale)" sono abrogati i commi 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4. Il comma 11.5 è modificato e sostituito come segue:

11.5 Le parti si danno atto fin d'ora e riconoscono che, per la dimensione e la complessità degli interventi in progetto, con particolare riferimento a quelli di carattere infrastrutturale, e delle relative procedure, costituiranno giustificato motivo di comprovata necessità per la concessione, a richiesta di WM, di proroga del termine di attivazione, a norma dell'art. 11.10, la proposizione di ricorsi avverso gli atti menzionati nel presente Atto e negli allegati, l'interruzione dei lavori di realizzazione delle opere di realizzazione del 'tratto blu' e/o 'tratto rosso' della Cassanese bis (comprese le interferenze), nonché la mancata apertura al pubblico transito anche di uno solo dei tratti che costituiscono la Cassanese bis per fatti non dipendenti dalla volontà di WM.

All'art. 11 dell'ADP "Autorizzazioni commerciali per la grande struttura di vendita (centro commerciale)", dopo il comma 11.5 sono inseriti i nuovi seguenti commi:

11.6 Le parti si danno atto che WM potrà procedere ad attivare il centro commerciale in due distinte fasi la prima delle quali comporterà l'attivazione di una superficie di vendita di mq. 95.000 circa, ferma restando la facoltà per WM di attivare in tale fase anche un maggior quantitativo di superficie di vendita. Nella seconda fase WM potrà attivare la superficie di vendita autorizzata non attivata in precedenza.

11.7 Richiamato l'art. 11.5, le parti si danno atto che le criticità e i ritardi nell'esecuzione delle



31



opere infrastrutturali fino ad oggi verificatisi non sono imputabili ai soggetti sottoscrittori e aderenti all'ADP e prefigurano la necessità di un'ulteriore proroga del termine di attivazione del centro commerciale.

11.8 Gli Enti pubblici sottoscrittori del presente atto, che sono deputati ad esprimersi in sede di Conferenza di Servizi ai sensi della DGR n. 10398/2009, convengono, con ciò vincolandosi anche nei confronti di WM, quanto segue:

- i. in sede di esame della domanda di proroga di cui alla premessa j) verranno fissati due distinti termini di attivazione del centro commerciale multifunzionale riferiti il primo alla fase 1 e il secondo alla fase 2;
- ii. i termini di cui al punto precedente dovranno essere congrui e verranno fissati in conformità a quanto previsto dal cronoprogramma allegato al presente atto;
- iii. la richiesta di proroga del termine di attivazione della superficie di vendita del centro commerciale di cui alla premessa j) venga sottoposta alla deliberazione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi dopo l'approvazione dell'ipotesi del presente Accordo da parte del Collegio di Vigilanza;
- iv. il provvedimento del Comune di Segrate di proroga del termine di attivazione del centro commerciale venga emanato contestualmente alla firma del presente Atto e, nello stesso momento, consegnato a WM.

11.9 Il Comune si impegna far pubblicare sul BURL l'avviso di cui all'art. 6, comma 21, l.r. n. 6/2010 di avvenuto rilascio del provvedimento di proroga entro e non oltre venti giorni dalla firma del presente atto.

11.10 Resta altresì ferma la possibilità di presentazione, da parte di WM, di ulteriori richieste di proroga del termine di attivazione del Centro commerciale multifunzionale sia per la fase 1 sia per la fase 2 in caso di comprovata necessità e ciò anche per motivi diversi da quelli di cui all'art. 11.5.

L'art. 13 dell'ADP "*Criteria per il rilascio delle nuove autorizzazioni per l'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*", che assume la nuova denominazione "*Autorizzazioni per l'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*", è modificato e sostituito come segue:

13.1 Le parti si danno atto che i criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande relativi all'ambito ADP3 e allegati sub XIV) all'ADP sono abrogati.

13.2 Le Parti si danno altresì atto che WM potrà aprire al pubblico esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in numero superiore a quello originariamente



previsto di 60 (sessanta), purché nell'ambito delle previsioni funzionali autorizzate e senza variare le caratteristiche del progetto di Grande Struttura di vendita approvato, fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa in materia igienico-sanitaria e il rilascio degli atti di consenso di competenza del Comune e di altre autorità (ASL-VV.F.). Eventuali estensioni della superficie del centro commerciale multifunzionale già autorizzato finalizzate all'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovranno essere preventivamente oggetto di verifiche ai fini dell'impatto ambientale ai sensi di legge, oltretutto della correlata procedura di cui all'art. 6 della l.r. n. 6/2010.

13.3. Il Comune di Segrate e WM si danno atto che resta fermo quanto previsto nell'art. 5 della Seconda integrazione della Convenzione urbanistica stipulata in data 14 dicembre 2016.

L'art. 14 dell'ADP "Impegni di IBP" assume la nuova denominazione "Impegni dei soggetti aderenti"; è abrogato il comma 14.3; il comma 14.2 è modificato e sostituito come segue:

14.2 La realizzazione del 'tratto rosso' e del 'tratto blu' della Cassanese bis avverrà a cura e spese di WM, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 3.4.

All'art. 20 dell'ADP, "Collegio di Vigilanza", dopo la lettera l) del comma 20.4 è aggiunto quanto segue:

- m) richiedere a WM di procedere, secondo una delle modalità pattuite nel presente atto, ad aumentare l'importo della/e fideiussione/i;
- n) accertare l'eventuale grave e perdurante inadempimento da parte di WM dell'obbligazione di far realizzare il 'tratto blu' e/o il 'tratto rosso', nonché la necessità di procedere all'escussione delle fideiussioni anche in relazione al mancato rispetto dei tempi di cui all'art. 24.4, indicando specificamente l'entità massima della somma da escutere e le modalità e tempi di escussione nel rispetto di quanto previsto negli schemi di fideiussione qui allegati, garantendo, in ogni caso, che nessuna duplicazione di costo possa in qualsiasi modo verificarsi a carico di WM;
- o) almeno tre mesi prima della data di scadenza della/e fideiussione/i, determinare, in relazione al tempo necessario per porre in essere le residue attività ancora da espletare da parte di WM nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, la durata delle garanzie non ancora svincolate interamente: che WM potrà prestare mediante un'appendice di variazione della fideiussione in essere ovvero una nuova fideiussione avente le medesime caratteristiche di quella in essere e ammontare pari a quello residuo, tenuto conto di riduzioni, aumenti e svincoli in corso d'opera;



p) decidere di procedere all'escussione della/e fideiussione/i relative al 'tratto rosso' della Cassanese bis nel caso di mancata osservanza di uno dei termini di cui all'art. 24.4, decorso il termine di cui all'art. 9-octies.1;

q) assumere tempestivamente ogni opportuna deliberazione, iniziativa, etc., nei casi previsti nell'art. 10.10 della Convenzione;

r) accertare la mancata consegna delle garanzie di cui all'art. 9-septies nel termine di 9 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del DPGR di approvazione del secondo Atto Integrativo all'ADP e dichiarare la decadenza del secondo Atto Integrativo dell'ADP.

Nel caso in cui il Collegio di Vigilanza debba assumere una decisione riguardante i casi di cui alle precedenti lettere n), p) e r), la determinazione verrà assunta con il voto dei soli enti pubblici.

All'art. 21 dell'ADP "Sanzioni", alla lettera a) del comma 21.1, le parole "lettera raccomandata con ricevuta di ritorno" sono sostituite dalla seguente: "PEC".

All'art. 22 dell'ADP, "Controversie", dopo il comma 22.1 è aggiunto il seguente comma:

22.2 WM si impegna a tenere indenni gli Enti pubblici sottoscrittori dell'ADP da eventuali domande e/o richieste avanzate da terzi (compresi gli aggiudicatari) e accolta con sentenza provvisoriamente esecutiva, derivanti dall'esecuzione degli appalti e dalle attività di realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis di cui all'art. 9 dell'ADP.

22.3 CMM e gli altri Enti pubblici sottoscrittori dell'ADP si impegnano a tenere indenne WM da eventuali domande e/o richieste avanzate da terzi proposte nei loro confronti relativamente all'acquisizione delle aree.

L'art. 23 dell'ADP "Verifiche" è modificato e sostituito come segue:

23.1 Il presente Accordo di Programma e i suoi Atti integrativi sono soggetti a verifiche periodiche di carattere almeno semestrale. Tali verifiche sono anche finalizzate ad un aggiornamento da parte del Collegio di Vigilanza, secondo le esigenze che si manifestino nel corso dell'attuazione. Le verifiche verranno effettuate separatamente per ognuno dei singoli ambiti, salvo che il Collegio di Vigilanza ritenga che la verifica attenga a questioni comuni a tutti e tre gli ambiti.

23.2 Le verifiche avranno luogo anche ogni qualvolta il Collegio di Vigilanza lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta scritta da uno dei soggetti sottoscrittori.



All'art. 24 dell'ADP "Sottoscrizione, effetti e durata", che assume la nuova denominazione "Cronoprogramma", è abrogato il comma 24.3. I commi 24.2 e 24.4 sono modificati e sostituiti come segue:

24.2 Le attività programmate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per le parti, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi concordati.

24.4 La durata del presente Accordo è concordemente fissata in dieci anni dalla pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del secondo Atto Integrativo da parte del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale. Le parti si impegnano a rispettare il cronoprogramma qui allegato sub C) e, in particolare, concordano che:

- i. WM procederà alla pubblicazione dell'avviso di prequalifica relativo ai lavori per la realizzazione del 'tratto rosso' entro 3 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree tra CMM e WM e di quello tra CMM e gli enti interferiti di cui all'art. 9-ter.5, punto iii.;
- ii. WM si impegna ad aggiudicare i lavori del 'tratto rosso' entro 18 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree tra CMM e WM e di quello tra CMM e gli enti interferiti di cui all'art. 9-ter.5, punto iii.;
- iii. WM si impegna a completare i lavori del 'tratto rosso', ai fini della sua messa in esercizio mediante consegna anticipata, entro 30 mesi dall'avvio dei lavori.

All'art. 6 del primo Atto Integrativo dell'ADP "Ambito ADP3" sono abrogati i commi 6.6-bis, 6.7 e 6.10. Il comma 6.8-bis è modificato e sostituito come segue:

6.8-bis WM non sarà in alcun modo ed in alcun caso tenuta ad adempiere agli impegni relativi all'Ambito ADP3 ove la realizzazione delle opere ed interventi relativi all'Ambito ADP3 e/o l'attivazione al pubblico della grande struttura di vendita - con il formato tipologico del centro commerciale, con superficie di vendita complessiva di mq. 130.000, di cui mq. 15.000 per il settore alimentare e mq. 115.000 per quello non alimentare -, da edificare nell'ambito ADP3, dovessero risultare impossibili, in tutto o in parte, entro cinque anni dalla pubblicazione sul BURL del decreto del Presidente della Regione di approvazione del testo del Secondo Atto Integrativo dell'ADP, a causa dell'emanazione di atti e/o provvedimenti da parte degli Enti sottoscrittori del presente Accordo e/o di inadempimenti da parte degli stessi delle obbligazioni assunte con il presente Accordo.



Art. 4 – Decadenza

Costituisce motivo di decadenza del Secondo Atto Integrativo dell'ADP il mancato rilascio delle garanzie di cui all'art. 9-septies entro 9 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del DPGR di



approvazione del secondo Atto Integrativo all'ADP, per fatto imputabile a WM così come dichiarato ed accertato dal Collegio di Vigilanza.

Art. 5 - Disposizioni finali e normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto resta valido ad ogni effetto quanto convenuto nell'ADP e nel Primo Atto Integrativo dell'ADP.

ALLEGATI:


- A) Cartografia Cassanese bis;
- B) Tavola raffigurante la soluzione progettuale finalizzata a potenziare il 'tratto giallo', nonché l'accesso al centro intermodale ed all'ambito ADP3 (allegata alla Convenzione tra WM e Milano Serravalle);
- C) Cronoprogramma relativo all'ambito ADP3 e interventi collegati;
- D) Schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e WM;
- E) Mappa esplicativa diritti di proprietà, e diritti di servitù, etc. aree Cassanese bis relative al 'tratto blu' ed al 'tratto rosso';
- F) Planimetria raffigurante le aree da mettere a disposizione per il miglioramento del progetto delle opere di viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate e all'Ambito ADP3;
- G) Planimetria raffigurante i limiti di competenza delle attività di gestione e manutenzione;
- H) Schema fideiussione 'tratto blu';
- I) Schema fideiussione 'tratto rosso';
- J) Schema fideiussione collaudatore;
- K) Schema fideiussione interferenze.

Milano, li 19 luglio 2018.


Regione Lombardia:



Città Metropolitana di Milano:



Comune di Segrate:



Westfield Milan S.p.A.:

